



SENTENZA - 64/2024

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

Composta dai Sigg. magistrati:

Dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

Dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

Dott. Antonio Di Stazio Consigliere

Dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

sentenza

sulla citazione in appello, iscritta al n. **58.535/R.G.**, proposta da **Gangi**

Giandomenico (C.F. GNG GDM 74A04 C351Y), rappresentato e difeso

dall'**Avv.** Mela Pietro Maria, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c., all'in-

dirizzo p.e.c. pietromaria.mela@avvocatienna.legalmail.it: appellante

contro

la **Procura** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombar-

dia e la **Procura generale** presso la Corte dei conti: appellate

avverso e per l'annullamento/riforma

della **sentenza n. 134/2020** della Corte dei conti, Sezione giurisdizio-
nale regionale per la Lombardia, pubblicata il 10 settembre 2020 e notificata
il 4 febbraio 2021.

Visti: l'appello e la memoria di parte privata, le conclusioni della Procura ge-
nerale, gli atti tutti di causa;

alla pubblica udienza del 29 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Pimpinella Chiara, uditi il Cons. relatore Comite Giovanni, l'Avv. Mela Pietro Maria, per Gangi Giandomenico, e il Vice Procuratore generale D'Alesio Sabrina, per l'Ufficio del pubblico ministero.

Svolgimento del processo

I. La sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, in relazione a presunti danni da illecite interferenze in procedure di evidenza pubblica, ha condannato, previo rigetto *“dell'eccezione di parziale prescrizione del credito erariale”*, Gangi Giandomenico *“al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di € 404.135,63”*, oltre agli accessori del credito e alle spese di giudizio, liquidate in € 1.162,14 in favore dell'Erario. La decisione ha dichiarato, altresì, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

II. I fatti. A seguito di notizie di stampa (Corriere della Sera nelle diverse edizioni provinciali del 3, 4, 5, 6, 10 ottobre 2012; Il Giorno - Brescia, edizioni del 3, 4, 5, 7 e 10 ottobre 2012; Giornale di Brescia del 4 ottobre 2012; Qui Brescia, edizioni del 3, 4 ottobre 2012 e del 18 maggio 2013), acquisite il 3 ottobre, il 20 novembre 2012 e il 18 maggio 2013, e della trasmissione, il 27 maggio 2013, da parte della Procura della Repubblica di Brescia, della richiesta di rinvio a giudizio dell'Ing. Gangi Giandomenico, Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale dello stesso Comune, accusato di plurime fattispecie delittuose collegate all'affidamento del progetto denominato *“Piattaforma Integrata Traffico”*, la Procura regionale per la Lombardia ha aperto due distinte vertenze: la n. V2012/1895 e la n. V2013/1620. All'esito di delega, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia della Guardia di finanza ha ricostruito la complessa vicenda,

riversandola nella relazione acquisita l'8 marzo 2018 dalla Procura regionale.

In sintesi, l'indagine penale (proc. n. 17218/R.G.R.) ha origine dalle dichiarazioni rese dall'Ing. Rivadossi Mauro, consulente esterno del Comune di Brescia dal 2004 al 2011, che hanno fatto affiorare, in seno al Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale dello stesso, la commissione di diversi illeciti gestori nell'affidamento di appalti e nella loro successiva esecuzione. La procedura amministrativa oggetto di verifiche ha riguardato l'aggiudicazione, nell'anno 2012, degli appalti per la realizzazione della "*Piattaforma Integrata Traffico*". Si trattava del c.d. progetto "*Brescia Info*", collegato a un bando di gara della Regione Lombardia relativo all'adozione di interventi di riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla mobilità urbana e interurbana. Gli accertamenti tecnici hanno perciò permesso di appurare che Gangi Giandomenico, in qualità di Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale del Comune di Brescia, dopo aver ricevuto l'incarico di responsabile del progetto *de quo*, ha predisposto i capitolati tecnici allegati alla delibera dell'Ente pubblico bresciano avvalendosi della collaborazione dell'Ing. De Beaumont Michele (professionista che in passato era stato consulente esterno del Comune) e in stretto collegamento con amministratori e dipendenti delle ditte già individuate quali destinatarie dell'aggiudicazione, Mizar Automazione S.p.a. e Siemens S.p.a., "*appoggiate*" e sostenute dall'indicato funzionario. In specie, le indagini hanno fatto emergere che: **1)** i lavori e le forniture per la realizzazione dell'iniziativa sono stati letteralmente "*spartiti*" fra le società "*sponsorizzate*" dall'Ing. De Beaumont; **2)** a ciascun privato è stata affidata la predisposizione della parte di capitolato tecnico di rispettiva competenza: in particolare, alla Mizar Automazione S.p.a., quella afferente alla

“realizzazione della P.I.T. – Piattaforma Integrata Traffico”; alla Siemens S.p.a., quella relativa alla *“realizzazione della P.R.S. A.G.T. – Piattaforma Semaforica, acquisizione e gestione dati del traffico”*; a tale Denis Moras (socio e amministratore della società “3 Services S.r.l.”), che collaborava con l’Ing. Gangi nella predisposizione del progetto, quella inerente alla realizzazione di un *“videowall”*, così alterandosi i principi di libera concorrenza previsti dal Codice degli appalti. Ciò è stato causa, il 26 settembre 2012, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, da parte del GIP presso il Tribunale di Brescia, nei confronti di Gangi Giandomenico, e di arresti domiciliari nei confronti di altri correi e, il 14 maggio 2013, della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). Le condotte penalmente rilevanti attribuite al Gangi risultano realizzate, tra gli altri, con il concorso di Denis Moras, socio e componente del CdA della società “3 Services S.r.l.”, coinvolto nel progetto dal Gangi con l’assicurazione di ottenere dagli aggiudicatari del bando di gara la commessa relativa alla fornitura del c.d. *“videowall”*, predisponendone direttamente il capitolato tecnico, che ha ripagato il funzionario comunale con il versamento di somme a titolo di tangenti; di Urari Moris, che, direttamente ovvero attraverso la ditta al medesimo riconducibile e denominata “GLUESTUDIO”, provvedeva a versare una parte delle tangenti (€ 12.822,24) al Gangi medesimo e che nel corso delle indagini successive all’esecuzione delle misure cautelari ha reso, in sede di interrogatorio, dichiarazioni confessorie sulla dazione di utilità (che afferivano anche all’assunzione di unità di personale). Dei fatti, il Procuratore della Repubblica di

Brescia ha informato il 27 maggio 2013 la Procura regionale per la Lombardia. Con atto del 30 settembre 2013 il Comune di Brescia si costituiva parte civile, all'udienza preliminare del 1° ottobre seguente, nei confronti dell'imputato Gangi Giandomenico per *“tutti i reati a lui ascritti (...), onde conseguire, previa affermazione della responsabilità penale dell'imputato, la di lui condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente, ovvero indirettamente, subiti dal Comune di Brescia (...).”* All'esito del deferimento, su conforme richiesta degli imputati Gangi Giandomenico (data, questa, 6 dicembre 2013), Moras Denis e Urari Moris, il Tribunale ordinario di Brescia – G.U.P. con sent. n. 464/2014, del 28 marzo 2014, ha applicato, a mente degli artt. 444 e ss. c.p.p., a Gangi Giandomenico la pena di anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione, con il seguito delle spese processuali, oltre a quelle di custodia cautelare; ha ordinato, altresì, la confisca per equivalente di somme o comunque di beni nella disponibilità dello stesso sino alla concorrenza di **€ 54.881,24**; in sede esecutiva ha disposto doversi tenere conto dei sequestri già eseguiti nei confronti del medesimo. Da ultimo, ha condannato Gangi al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, Comune di Brescia e Rivadossi Mauro, quantificate in complessivi € 2.600,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA. La richiamata decisione è divenuta irrevocabile il 14 maggio 2014. In pari data, Gangi ha versato a saldo, al Fondo Unico di Giustizia, la somma di € 35.107,03 a titolo di confisca, per un complessivo di **€ 54.881,24**, e al Comune di Brescia ha rifiuto le spese legali nell'ammontare complessivo di **€ 3.298,88** (al lordo della ritenuta d'acconto pari a € 520,00), con tre distinti pagamenti. La Procura regionale meneghina ha ravvisato nei fatti descritti: **1) un danno da tangente, per €**

54.881,24; 2) un danno da disservizio, per € 33.881,39; 3) un danno da interruzione del nesso sinallagmatico per il periodo luglio 2011-settembre 2012, per € 19.139,28; 4) un danno all'immagine del Comune di Brescia, determinato equitativamente nella misura di € 299.600,28, per un complessivo presunto nocumento di € 407.502,19, contestato il 21 settembre 2018 al convenibile. Le deduzioni difensive preliminari, prodotte dall'Ing. Gangi il 16 novembre 2018, non sono state ritenute convincenti e hanno indotto la Procura regionale a introdurre, il 31 gennaio 2019, la domanda risarcitoria-reintegratoria con contestuale istanza di sequestro conservativo, concesso, *inaudita altera parte*, dal Presidente della Sezione giurisdizionale con decreto 1/2019, confermato con ord. 23/2019, sino all'ammontare della somma contestata.

III. La Corte territoriale, preliminarmente, ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione con riguardo al danno patrimoniale, atteso che *“la costituzione di parte civile dell'Ente locale danneggiato produce effetti interruttivi della stessa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo (...)”*, effetti che incidono anche sui termini per l'esercizio dell'azione erariale considerato che *“il PM contabile agisce per conto e nell'interesse delle amministrazioni pubbliche a tutela dei crediti erariali (...)”*. Parimenti infondata è *“l'eccezione di prescrizione formulata (...) limitatamente al c.d. danno da violazione del nesso sinallagmatico (per non avere formato oggetto di precisa indicazione dell'atto di costituzione di parte civile), giacché dall'analisi dell'atto (...), emerge che la richiesta risarcitoria veniva formulata con formula amplissima, danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente ovvero indirettamente subiti dal Comune di Brescia (...), tale da determinare l'effetto interruttivo per ogni ipotesi di pregiudizio”*. Nel merito, ha

ritenuto parzialmente fondata la domanda attrice, atteso che *“le allegazioni contenute nel fascicolo processuale danno ampiamente prova della condotta illecita posta in essere dal Gangi. In tal senso, depongono gli accertamenti investigativi che hanno sorretto l’esercizio dell’azione penale e i successivi accertamenti giurisdizionali del Tribunale di Brescia, sia in sede cautelare (...), sia in sede di merito, con la sentenza di patteggiamento. Quest’ultima (...), se da un lato non comporta automaticamente l’applicazione dei rigori previsti dall’art. 651 c.p.p. in ordine agli effetti dell’accertamento penale nei giudizi restitutori e di risarcimento del danno, tuttavia, per giurisprudenza costante del giudice contabile (...), assume specifico ed univoco valore probatorio in ordine ai fatti contestati all’imputato, vincibile soltanto attraverso la presentazione di inequivocabili prove contrarie (...).”* In ogni caso, rileva il Collegio, *“la responsabilità penale dell’Ing. Gangi risulta (...) ampiamente comprovata sia dagli accertamenti investigativi antecedenti l’arresto del funzionario (in particolare le intercettazioni telefoniche e le sommarie informazioni testimoniali acquisite in via istruttoria), sia da quelli successivi alla custodia cautelare (in particolare le dichiarazioni confessorie del faccendiere Moris Urari, che ricostruiva una serie rilevante di pagamenti di tangenti in favore del convenuto). Tuttavia, rileva che il convenuto non ha invero sviluppato la propria difesa contestando la materialità degli illeciti penali, limitandosi a formulare eccezioni in ordine ai criteri attraverso i quali è stato articolato e quantificato il pregiudizio erariale azionato dalla Procura regionale”*. Su dette poste la sentenza argomenta in termini di pregiudizio concreto e attuale. Difatti, quanto al c.d. danno da tangente, pari a **€ 54.881,24**, rileva che la percezione di tangenti da *“parte dell’operatore economico in favore del pubblico ufficiale ha*

determinato un aggravio dei costi connessi all'affidamento delle commesse pubbliche (...), risultando pacifico (...) che sotto il profilo logico e, di conseguenza, sotto il profilo giuridico (...), intervenga in questi casi una vera e propria traslazione dell'importo delle tangenti sui prezzi di aggiudicazione dei contratti di appalto". La "somma di € 54.881,24, pagata dal Gangi in favore del Fondo unico di giustizia, è un pagamento che ha riguardato la confisca penale per equivalente del provento del reato, mentre il Comune di Brescia, ente danneggiato, non risulta ristorato da tale pagamento". Quanto al danno da disservizio, integrato dalla condotta illecita del funzionario che ha disarticolato i processi organizzativi e funzionali del Comune di Brescia, il primo Collegio ha ritenuto di doverlo limitare alle sole somme per la difesa dell'Ente locale in sede di costituzione di parte civile nel processo penale e alle spese consulenziali, *"che risultano direttamente e inequivocabilmente derivate e connesse agli illeciti commessi dall'Ing. Gangi, per un totale di € 30.514,83"*. Sul punto, la Sezione territoriale osserva che la liquidazione in sede giudiziaria degli oneri di difesa non esclude che altri emolumenti possano e debbano essere corrisposti nell'ambito del rapporto tra il legale incaricato e la parte assistita, senza che sia necessario od obbligatorio il visto del C.O.A. su ogni singola parcella professionale; osserva, dappoi, che la consulenza professionale per la revisione dei Capitolati è stata resa necessaria dalla perpetrazione di gravi illeciti a opera dell'Ing. Gangi. Con riguardo, poi, al danno da interruzione del sinallagma contrattuale, il Collegio ha validato la quantificazione operata dalla Procura regionale nell'importo di € 19.139,28, *"risultando evidente l'intervenuta alterazione del rapporto lavorativo, illecitamente orientato al perseguimento di interessi estranei a quelli istituzionali e invero confliggenti*

con essi". Quanto, infine, al danno da lesione del prestigio e dell'onore del Comune di Brescia, determinato dall'attore pubblico in **€ 299.600,28**, la sentenza ne ha condiviso la sussistenza e la quantificazione, risultante dalle somme percepite per tangenti dall'Ing. Gangi (€ 54.881,24) e da terzi, con l'intervento del medesimo, per l'intervenuta indebita stipulazione di contratti di lavoro con società partecipate dal Comune di Brescia (€ 94.918,90), importo poi raddoppiato, in considerazione dell'estrema gravità delle condotte realizzate dal funzionario, che denotano un totale spregio dei doveri di lealtà e correttezza e che hanno avuto una diffusa risonanza mediatica. In conclusione, al convenuto è stato imputato il complessivo importo di **€ 404.135,63**.

IV. Si grava della decisione **Gangi Giandomenico**, che lamenta: "**1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, co, 2 della l. 20/1994**". Osserva di non condividere la prospettazione della sentenza, che ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione con riguardo al danno da tangente, al danno da disservizio e al danno da violazione del nesso sinallagmatico. Difatti, in "*concomitanza con notizie di stampa risalenti ai primi giorni di ottobre 2012 (...), la Procura regionale per la Lombardia apriva, a carico dell'odierno appellante, il procedimento istruttorio n. V2012/1895. Lo stesso Comune di Brescia, amministrazione direttamente danneggiata dai fatti oggi contestati, dopo aver appreso dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del proprio funzionario, emessa il 26 settembre 2012, risultava destinatario del decreto di perquisizione del 1° ottobre 2012, con cui la Procura della Repubblica ordinava il sequestro della documentazione presente nei locali comunali relativa alle procedure di affidamento interessate dall'indagine penale (...).* Non pare dubbio, dunque, che in detto momento erano pienamente

emersi, sia per il danneggiato che per gli Organi di giustizia erariali, tutti gli elementi della vicenda sufficienti a far decorrere il termine prescrizione (...).

Inoltre, risulta che la Procura della Repubblica di Brescia abbia trasmesso, alla Procura regionale lombarda, una comunicazione datata 17 maggio 2013 e pervenuta il 27 maggio seguente, di trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio del funzionario (...), con apertura dell'ulteriore procedimento istruttorio n. V2013/1620 (poi riunito al precedente V2012/1895)". Sicché, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, "al più tardi, la conoscenza/conoscibilità della richiesta di rinvio a giudizio del dipendente pubblico (...) costituisce momento idoneo a far decorrere il termine di esordio della vicenda prescrizione" relativamente alle tre tipologie di danno suindicate. Ora, fermo il principio giurisprudenziale innanzi riportato, "l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile potrebbe riferirsi solo al soggetto cui può ricondursi la stessa costituzione di parte civile (nella specie, il Comune di Brescia)". Nel caso che ne occupa, tuttavia, "è la stessa Procura regionale della Lombardia a essere puntualmente e precisamente informata – al più tardi dal 17 maggio 2013, dei fatti sulla base dei quali avrebbe dovuto intraprendere la fase pre-processuale ex art. 51 c.g.c.". In altri termini, "la pretesa che vengano estesi gli effetti interruttivi della prescrizione a un soggetto diverso (la Procura della Corte dei conti) da quello cui sia esclusivamente riconducibile l'atto interruttivo di cui trattasi (i.e. il Comune di Brescia) non appare sostenuta dai principi generali del diritto, che qualificano tali atti come strettamente personali (...), né, certamente, può prefigurarsi una concreditolarità in solido tra Comune di Brescia e Procura della Corte dei conti". Da ultimo, e a tutto voler concedere, "l'interruzione della prescrizione potrebbe riguardare esclusivamente quei titoli di

responsabilità per i quali il Comune risulta essersi costituito parte civile”, come posto in rilievo dalla sent. 226, del 20 dicembre 2016, della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia. Pertanto, per il danno da interruzione del nesso sinallagmatico, ritenuto non oggetto della costituzione di parte civile, è “*intervenuta la prescrizione*”. Con un secondo motivo, incidente sulle singole voci di asserito pregiudizio, denuncia: “**2. Violazione e falsa applicazione dei criteri di quantificazione delle voci di danno e dell’art. 1, co. 1 sexies, della L. 20/1994**”. Precisa di non aver “*contestato la materialità degli illeciti penali, per come accertati ex art. 444 c.p.p., ma di avere formulato eccezioni in ordine ai criteri attraverso i quali è stato articolato e quantificato il pregiudizio erariale azionato dalla Procura regionale*”. Invero, riguardo al danno da tangente, contestato nella misura di € 54.881,24, ne evidenzia il suo avvenuto integrale pagamento attraverso quanto al medesimo preventivamente sequestrato il 17 gennaio 2013 (€ 10.549,21) e il 1° ottobre 2012 (€ 9.225,00), mentre per i restanti € 35.107,03 “*attraverso la messa a disposizione della somma sul proprio conto corrente e successiva apprensione da parte dell’avente titolo*”. La “*perfetta corrispondenza degli importi del danno da tangente (e persino la perfetta corrispondenza delle relative condotte costitutive) acclarata in sede penale (€ 54.881,24) rispetto a quella domandata in sede contabile (€ 54.881,24), unita all’avvenuto adempimento dell’obbligazione risarcitoria da parte dell’interessato, conduce all’infondatezza della pretesa azionata*”. Relativamente al danno da disservizio, al netto delle spese del procedimento disciplinare, che la prima Corte ha ritenuto non esigibili, rileva che “*le spese legali sono state liquidate dal Tribunale di Brescia che, pur a seguito di presentazione delle note spese dei legali coinvolti, le quantificava nella somma*

di € 2.600,00, oltre IVA e CPA, per un totale di **€ 3.298,88** (al lordo della ritenuta d'acconto pari a € 520,00), importo interamente corrisposto al Comune di Brescia dall'Ing. Gangi a mezzo di tre distinti pagamenti (...), mentre "la fattura, rinvenuta all'interno della relazione della Guardia di finanza, è priva del visto di congruità da parte del competente Ordine degli Avvocati", sempre necessario. Riguardo, invece, alle spese di consulenza per l'attività di verifica dei capitolati di gara, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'eccezione sollevata in prime cure di carenza del presupposto per potersi addebitare tale titolo di responsabilità in maniera esclusiva all'odierno appellante, "stante che lo stesso - nella non controversa veste di funzionario non apicale del Comune di Brescia, ma di semplice responsabile del Servizio Mobilità e Traffico, non era l'unico, né il più importante, dei soggetti che a vario titolo partecipavano alla stesura dei Capitolati (...)". Inoltre, per quanto attiene alle fatture relative agli incarichi assegnati, versate in atti, solo una delle tre risulta pagata (quella di € 7.843,83 in favore di Oneworks), a differenza delle altre due (quella dell'Università di Brescia e di Create-Net), che non risultano quietanzate. Quanto al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, "anche a voler ritenere utile la costituzione di parte civile del Comune di Brescia, la pretesa in oggetto risulta comunque prescritta per non essere stata inclusa all'interno del citato atto (...)". Da ultimo, per il danno all'immagine, l'appellante contesta la surrettizia applicazione, da parte della prima sentenza, dell'art. 1, co. 62, della l. 190/2012, "in violazione del basilare canone della irretroattività della legge". In specie, la suindicata liquidazione tiene conto di "quanto percepito direttamente dall'interessato a titolo di tangente (€ 54.881,24) e delle utilità percepite da terzi, identificati nei soggetti che sarebbero stati fatti assumere

dall'Ing. Gangi alle dipendenze delle società private partecipate comunali (€ 94.918,90), per una cifra complessiva di € 149.881,24", importo poi oggetto del c.d. "raddoppio tangenzio". La richiamata norma, entrata in vigore il 28 novembre 2012, non tuttavia è applicabile ai fatti delittuosi causativi di danno realizzati prima. Soggiunge l'Ing. Gangi che "anche qualora davvero fosse stata applicabile la disciplina del 2012, non si comprende a quale titolo sia stata inserita nella base di calcolo l'ingente voce (pari a € 94.918,90) rappresentata dalle utilità percepite da terzi soggetti che avrebbero, in tesi, fruito di un'assunzione dovuta alla conoscenza con l'Ing. Gangi presso società partecipate dal Comune". Pertanto, la quantificazione del danno all'immagine va attualizzata in via equitativa parametrandola alle specificità del caso concreto secondo i consueti criteri enucleati dalla giurisprudenza, "valutando, primariamente, il clamor fori che non ha mai superato la dimensione strettamente provinciale (...) come emerge dalle testate selezionate dalla Guardia di finanza"; inoltre, "nella specie l'Ing. Gangi risulta aver agito non da organo di vertice del proprio settore, ma come semplice responsabile del Servizio Mobilità e T.P.L., le cui decisioni, per essere portate a effetto, abbisognavano sempre dell'avallo di chi lo precedeva in scala gerarchica"; dappoi, "il dipendente è stato inevitabilmente e immediatamente rimosso dalle sue funzioni, circostanza, questa, che ha comportato una repentina e immediata circoscrizione dello strepitus fori causativo del danno all'immagine". In conclusione, i criteri equitativi richiamati porterebbero a ritenere equa la quantificazione del danno all'immagine nella misura del 50% di € 54.881,24 o, in subordine, nell'importo risultante dall'addizione dei proventi percepiti dall'Ing. Gangi con quelli asseritamente riferibili a terzi, pari a complessivi € 149.800,14.

V. Nella memoria prodotta il 13 novembre 2023, Gangi Giandomenico ha ribadito le argomentazioni a supporto del gravame.

VI. Nello scritto acquisito al fascicolo processuale il 16 novembre 2023, la Procura generale ha concluso per il rigetto dell'appello. Osserva, infatti, che *“l'effetto interruttivo della costituzione di parte civile del Comune di Brescia non può che spiegare i suoi effetti anche nei confronti della Procura regionale Lombardia, chiamata a esercitare l'azione risarcitoria nei confronti del Gangi proprio nell'interesse dell'ente”*. Inconferente è poi l'eccezione di prescrizione del danno da violazione del nesso sinallagmatico, attesa la formula ampia della costituzione di parte civile del Comune di Brescia, *“tale da determinare l'effetto sospensivo del decorso prescrizione per ogni ipotesi di danno (...)”*. Infondato è pure il motivo afferente al danno da tangente, poiché le somme versate al Fondo unico di giustizia, a titolo di confisca penale per equivalente, non sono state incamerate dal Comune di Brescia. Non diversamente per la censura afferente al danno da disservizio, ritenuta priva di pregio *“stante l'autonoma possibilità riconosciuta al PM contabile di quantificare il risarcimento dei danni alla luce di tutti i costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione, senza alcun vincolo derivante dalla liquidazione avvenuta in sede penale”*, mentre *“la revisione dei Capitolati è stata resa necessaria dalla scoperta dei gravissimi illeciti penali a carico esclusivo dell'Ing. Gangi (...)”*. Da ultimo, con riferimento al danno all'immagine, osserva che, in specie, *“si è utilizzato quale criterio presuntivo quello, già utilizzato dalla giurisprudenza, parametrato alla tangente percepita, includendo nella base di calcolo non solo l'importo indebitamente percepito dall'Ing. Gangi (...), ma anche quello percepito a titolo di tangenti da altri soggetti terzi, grazie*

all'intervento dello stesso Gangi". L'utilizzazione di tale criterio presuntivo non appare irragionevole, mentre la misura del doppio tangenzio rinviene ragione "nell'estrema gravità della condotta posta in essere dal funzionario e dal ruolo chiave da questi assunto nella gestione degli appalti pubblici".

VII. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno indugiato nei rispettivi atti e concluso come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Nel nostro sistema processuale l'appello, in specie riferito al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, è il più ampio mezzo ordinario di impugnazione ed è l'unico, in senso stretto, diretto a introdurre il giudizio di secondo grado a cognizione piena (in fatto e in diritto) sul merito della causa. Si tratta, perciò, di un rimedio improntato al principio devolutivo non automatico ma limitato, nel quale il giudizio sul rapporto sostanziale oggetto del primo grado può essere rinnovato, nei limiti delle specifiche censure (su possibili *errores in iudicando o in procedendo*) contenute nella citazione in appello o, meglio, nei limiti dei *"motivi"* che in essa sono esplicitati. Per questo è tradizionalmente qualificato come impugnazione a critica libera, che consente alla parte di muovere sì liberamente le sue contestazioni alla prima sentenza ma con *"motivi specifici"*, sui quali unicamente pronuncia il giudice del gravame.

[2] Ciò premesso, con una prima questione preliminare l'Ing. Gangi contesta la prospettazione della sentenza, che ha disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione limitatamente *"al danno da tangente, da disservizio e da violazione del nesso sinallagmatico"*. A tal riguardo, rileva che in *"concomitanza con (le) notizie di stampa risalenti ai primi giorni di ottobre 2012*

(...), la Procura regionale per la Lombardia apriva, a carico dell'odierno appellante, il procedimento istruttorio n. V2012/1895. Lo stesso Comune di Brescia, amministrazione direttamente danneggiata dai fatti oggi contestati, dopo aver appreso dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del proprio funzionario, emessa il 26 settembre 2012, risultava destinatario del decreto di perquisizione del 1° ottobre 2012, con cui la Procura della Repubblica ordinava il sequestro della documentazione (...) relativa alle procedure di affidamento interessate dall'indagine penale (...). Non pare dubbio, dunque, che in detto momento erano pienamente emersi, sia per il danneggiato che per gli Organi di giustizia erariali, tutti gli elementi della vicenda sufficienti a far decorrere il termine prescrizione (...). Inoltre, risulta che la Procura della Repubblica di Brescia abbia trasmesso, alla Procura regionale lombarda, una comunicazione datata 17 maggio 2013 e pervenuta il 27 maggio seguente, di trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio del funzionario (...), con apertura dell'ulteriore procedimento istruttorio n. V2013/1620 (poi riunito al precedente V2012/1895)". Sicché, "al più tardi, la conoscenza/conoscibilità della richiesta di rinvio a giudizio del dipendente pubblico (...) costituisce momento idoneo a far decorrere il termine di esordio della vicenda prescrizione", sul quale alcun effetto interruttivo può esercitare la costituzione di parte civile, riferibile al "solo soggetto cui può ricondursi la stessa (il Comune di Brescia)". Da ultimo, soggiunge che, a tutto voler concedere, "l'interruzione della prescrizione potrebbe riguardare esclusivamente quei titoli di responsabilità per i quali il Comune risulta essersi costituito parte civile". Pertanto, in via di stretto subordine, per il danno da interruzione del nesso sinallagmatico sarebbe "intervenuta la prescrizione".

[2.1] L'articolata censura è infondata.

Con riguardo al tempo dei fatti, anche a valenza penale, risalenti agli anni 2011-2012, la norma applicabile *ratione temporis*, sia relativamente al termine della prescrizione che ai principi civilistici di ordine sostanziale afferenti alla sua decorrenza, è l'art. 1, co. 2, l. 20/1994, alla cui stregua *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*. Detta disposizione, a mente della quale, fuori dei casi di intenzionale occultamento del danno, il termine di prescrizione deve essere computato *“dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”*, declina, nel processo contabile, la regola codicistica di cui all'art. 2935 c.c. secondo la quale *“la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, così consolidando l'indirizzo giurisprudenziale, espresso nella sent. n. 743/1992 delle Sezioni riunite, della decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità obiettiva del nocumento (in specie il riferimento è al danno da tangente, da disservizio e da violazione del nesso sinallagmatico), salvo il principio della conoscenza effettiva solo nelle ipotesi di occultamento. Il recente Codice di giustizia contabile, che all'art. 66 ha previsto che la prescrizione quinquennale possa essere interrotta per una sola volta, per non più di due anni, e che *“il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio della stessa”*, non ha apportato modifiche ai principi generali dell'istituto. A tale stregua, la regola generale (SS.RR. 5/2007/QM e 14/2011/QM) ritiene che il fatto dannoso, integrante il *dies a quo* della prescrizione, non si perfezioni con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle

norme, circostanza, questa, attinente alla condotta, ma con il momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico, e si abilita il referente all'esercizio dell'*actio damni*. La giurisprudenza contabile, non diversamente da quella di legittimità, che ha affermato che "*il danno non è una mera lesione di un diritto, ma la lesione di un diritto dalla quale siano derivate conseguenze pregiudizievoli oggettivamente apprezzabili*" (Cass. S.U. 26972 e 26975/2008 e 23763/2011), partendo da detto principio ritiene che l'*exordium praescriptionis*, nel caso di danno all'erario, sia da individuare nel momento in cui il danno si esteriorizza, ossia diviene percepibile non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto, completandosi in tal modo la nozione giuridica di fatto dannoso per l'Erario (Corte dei conti, Sez. III d'app. 170 e 207/2019, 303/2017, Sez. II d'app. 182/2019, 129/2017, 891/2016, Sez. I d'app. 8/2019, 365/2018). L'individuazione del termine di esordio della prescrizione, in ragione del carattere ordinariamente non tipizzato dell'illecito contabile, ha imposto al giudice erariale frequenti sforzi interpretativi per giungere all'individuazione di criteri oggettivi, a carattere presuntivo poiché fondati sull'*id quod plaerunque accidit*, aventi attitudine a disvelare il fatto dannoso, ossia il momento dell'effettivo verificarsi del danno, con riguardo alle varie manifestazioni della responsabilità amministrativa. In buona parte dei casi questo può sicuramente opinarsi con riferimento al momento dell'esborso di somme non dovute, quale definitiva perdita dell'utilità considerata (Corte dei conti SS.RR. 12/1997, Sez. I 700/2014, 634/2010, Sez. II 296/2007). Anche in sede nomofilattica si è affermato che "*di decorrenza*

della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell'attualità", id est il pagamento concretante la *deminutio patrimonii* (SS.RR. n. 14/2011/QM). In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza (Corte conti SS.RR. 2/2003/QM, Sez. I d'app. 222/2019, Sez. II 190/2019, Sez. III 20/2020). Tale principio soffre delle eccezioni nelle non infrequenti ipotesi di "occultamento doloso" del danno, che impediscono l'esteriorizzazione, la percepibilità e la conoscibilità dello stesso secondo l'ordinaria diligenza e che richiedono l'esecuzione di accorte attività finalizzate al non mero disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze. In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della "conoscenza effettiva", in luogo della "conoscibilità obiettiva" (Corte conti, Sez. III d'app. 98/2002, Sez. I d'app., 427/2003, Sez. II d'app. 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III 114/2020). L'occultamento doloso, disciplinato all'art. 1, co. 2, l. n. 20/1994, presuppone l'esistenza di un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio, diretta a occultare il fatto generatore del danno erariale e un elemento obiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso (Sez. III 308/2016 e 334/2017). Nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato (come in specie in cui all'appellante è stata contestata un'articolata vicenda corruttiva correlata alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi *in re ipsa*, integrato *eo ipso* dalla

condotta penalmente rilevante; sicché, *“in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti”* (ex aliis, SS.RR. 63/1996, Sez. I 64/2008, 651/2009, 498/2015, Sez. II 184/2004 e 65/2020, Sez. III 73/2007, 182/2013 e 43/2020, Sez. app. Sicilia 66/2004). Perciò, prima di detto provvedimento non potrebbero ritenersi sussistere gli elementi minimi per la notizia di danno, ove vengano in evidenza comportamenti considerati delittuosi e, quindi, insuscettibili di scoperta in tutti i loro elementi, a seguito di indagine su documentazione (Sez. I 80/2015). In sostanza, il Procuratore regionale apre le proprie vertenze a fronte di *notitia damni* specifica e concreta, ovvero riferita a informazioni circostanziate: tale è certamente quella contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio acquisita ex art. 129, co. 3 c.p.p., in ipotesi comunicata dalla Procura della Repubblica di Brescia e ricevuta dalla Procura regionale per la Lombardia il 27 maggio 2013, che ha portato all’apertura del procedimento istruttorio n. V2013/1620. Di tutta evidenza poi che, se l’Amministrazione o la Procura regionale avessero una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento, che potrebbe, ad esempio, coincidere con le notizie di stampa risalenti ai primi giorni (3, 4, 5, 6, 7, 10) di ottobre 2012, ove chiaramente ritenute circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati, all’esito delle quali la Procura regionale per la Lombardia ha aperto, infatti, la vertenza n. V2012/1895 (poi riunita a quella aperta nel 2013) ovvero con l’ordinanza di custodia cautelare in carcere,

emessa a carico dell'Ing. Gangi il 26 settembre 2012, di cui il Comune di Brescia è venuto a conoscenza anche perché destinatario del decreto di perquisizione del 1° ottobre 2012. Pare evidente, infatti, che subordinare, in ipotesi di occultamento doloso del danno, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa ai tempi del procedimento penale in corso per i medesimi fatti, anche quando l'Amministrazione danneggiata o la Procura della Corte dei conti ne abbiano avuto anteriore e puntuale conoscenza, si risolverebbe in un immotivato spostamento in avanti del *dies a quo* stabilito dal legislatore, con palese violazione dell'art. 2935 c.c. Detta tesi non è comunque consolidata, sussistendo un indirizzo giurisprudenziale (minoritario e risalente, ma non per questo non più seguito) alla cui stregua il *dies a quo* della prescrizione è individuato nel momento in cui il giudice penale accerta con sentenza definitiva i fatti (Corte dei conti, Sez. III d'app. 274/A/2001, Sez. II d'app. 277/A/2002, SS.RR. 3/A/1997). Il Collegio ritiene, tuttavia, che nelle date e in corrispondenza di tali eventi processuali e non, sia per il Comune di Brescia danneggiato che per la Procura regionale Lombardia, siano emersi elementi della vicenda corruttiva sufficienti a far decorrere il termine di prescrizione quinquennale entro il quale esercitare l'azione per i danni da tangente, da disservizio e da interruzione del nesso sinallagmatico, mentre l'invito a dedurre, con idoneità interruttiva, ha attinto il conveniente il 21 settembre 2018, termine con riguardo al quale la prescrizione sarebbe decorsa. Purtuttavia, è necessario verificare se nelle more dell'invito a dedurre siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione e quale ne sia la loro estensione soggettiva. A tal riguardo, dalla documentazione istruttoria emerge che, con atto datato 30 settembre 2013, il Comune di Brescia si è costituito, ai sensi degli artt.

74 e 78 c.p.p., parte civile all'udienza preliminare del 1° ottobre 2013 dinanzi al Tribunale della città, in quanto individuato quale parte offesa nel procedimento penale a carico, tra gli altri, dell'Ing. Gangi Giandomenico, già responsabile del Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, al quale sono stati contestati reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, di concussione e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione alle procedure di assegnazione della fornitura di impianti e sistemi per la realizzazione di una piattaforma integrata del traffico denominata "BresciaInfo".

L'atto fa riferimento a *"tutti i reati a lui ascritti (...) onde conseguire, previa affermazione della responsabilità penale dell'imputato, la di lui condanna al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente, ovvero indirettamente, subiti dal Comune di Brescia (...), per effetto dei delitti de quibus (...)"*. Perciò, il Comune offeso, dopo aver evidenziato le ragioni che giustificano la domanda risarcitoria, funzionali all'individuazione della pretesa e del rapporto della stessa con i reati per i quali si procede, ha precisato che per *"Danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, che qui, in via esemplificativa, ma non esaustiva, e con ogni riserva quanto ad eventuale integrazioni della domanda nella fase di merito piena, si segnalano come consistenti: nella perdita del finanziamento stanziato dalla Regione Lombardia (...); nei danni da disservizio, per le risorse impiegate per gli accertamenti interni sui fatti illeciti, ivi comprese quelle impiegate per l'espletamento di attività ispettive o di inchiesta (...), nonché per la susseguente attività di riorganizzazione del servizio destrutturato dai comportamenti illeciti (...); nei costi per le risorse impiegate per l'azione amministrativa inutilmente intrapresa, o in sostituzione dell'attività non correttamente svolta dal titolare del servizio*

(...); nel danno per la mancata utilità collettiva del servizio (...); nei danni c.d. da tangente, per i contratti di fornitura stipulati nell'ambito di progetti collaterali e gestiti dal servizio Mobilità e T.P.L.; infine (...) nel (...) danno non patrimoniale". All'esito del deferimento, su conforme richiesta degli imputati Gangi Giandomenico, Moras Denis e Urari Moris, il Tribunale ordinario di Brescia, con sent. n. 464/2014, del 28 marzo 2014 (quindi intervenuta in una data diversa da quella della costituzione di parte civile), ha applicato, a mente degli artt. 444 e ss. c.p.p., tra gli altri, a Gangi Giandomenico la pena di anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione, con il seguito delle spese processuali, oltre a quelle di custodia cautelare. Il Tribunale ha ordinato, altresì, la confisca per equivalente di somme o comunque di beni nella disponibilità dell'imputato Gangi sino alla concorrenza di € 54.881,24 (pari al profitto/prezzo del reato), in sede esecutiva ha disposto doversi tenere conto dei sequestri già eseguiti nei confronti del medesimo. Da ultimo, ha condannato il Gangi al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, Comune di Brescia e Rivadossi Mauro, quantificate in complessivi € 2.600,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA. Orbene, l'art. 2943, co 2 c.c. prevede che *"la prescrizione è interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio"*; l'art. 2945 c.c., al co. 1 dispone poi che *"per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione"*, al co. 2 che *"se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943 (ossia, per gli aspetti d'interesse, con una domanda proposta nel corso di un giudizio, come quella di costituzione di parte civile), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"*. Identicamente, l'art. 76 c.p.p. dispone che nel processo penale l'azione civile è esercitata *"mediante la costituzione di*

parte civile” (co. 1), che “*produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo*” (co. 2). L’effetto interruttivo perdura sino a quando le parti civili risultano presenti nel giudizio penale (Corte dei conti, Sez. II d’app. 26/2013, 215/A/2004, id. Sez. III, 372/2018, 335/A/2010, 388/A/2004, 192/A/2002, 183/A/1997, Sez. I Centr. 16/A/2009, SS.RR. 8/QM/2004), con ordinari riflessi di salvaguardia anche dei termini dell’azione erariale, trattandosi di questione legata, in rapporto di stretta causalità, con l’oggetto e la *causa petendi* della vertenza erariale. La costituzione di parte civile agli atti, datata 30 settembre 2013, avvenuta all’udienza preliminare del 1° ottobre seguente, è conforme al modello legale, riguardando, ai fini interruttivi della prescrizione, tutte le poste di danno contestate dal Procuratore regionale per la Lombardia, incluso il danno da violazione del nesso sinallagmatico, ossia la distrazione delle energie lavorative del dipendente dai suoi compiti istituzionali verso attività di carattere illecito a rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa. L’esame dell’atto di costituzione di parte civile consente, infatti, di apprezzare la sua ampia formula iniziale, con richiesta di condanna del funzionario “*al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, direttamente ovvero indirettamente subiti dal Comune di Brescia (...) per effetto dei delitti de quibus (...)*”, che non può non comprendere anche il danno derivante dall’alterazione del nesso sinallagmatico corrente tra prestazione lavorativa e retribuzione. Di tanto si ha conferma nel seguito dell’esposizione, ove l’Ente danneggiato precisa trattarsi di “*danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti*”, indicati “*in via esemplificativa, ma non esaustiva*”, tra i quali riporta il nocumento conseguente ai costi delle risorse impiegate per l’azione amministrativa inutilmente intrapresa, o in sostituzione dell’attività

non correttamente svolta dal titolare del servizio. Sicché, il danno da lesione del nesso sinallagmatico non è affatto estraneo alle ragioni alla cui stregua il Comune di Brescia si è costituito parte civile, sia perché la domanda risarcitoria risulta estrinsecata con ampia formula, sia perché *“nei costi per le risorse impiegate per l'azione amministrativa inutilmente intrapresa (...) non correttamente svolta dal titolare del servizio Mobilità e T.P.L.”*, la Sezione ritiene possano rientrare i costi per le retribuzioni divenute, in tutto o in parte, prive di causa per avere il funzionario agito non in favore ma in pregiudizio dell'Ente. Ciò premesso, occorre ora chiarire se la costituzione di parte civile nel processo penale, conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p., n. 464/2014, del 28 marzo 2014, irrevocabile al 14 maggio seguente, abbia efficacia anche nei confronti del Procuratore regionale e se detto intervento della parte offesa, al cospetto di una sentenza di patteggiamento, produca effetti istantanei o permanenti ai fini del calcolo prescrizioneale. In primo luogo, è da precisare che la costituzione di parte civile del Comune di Brescia è avvenuta all'udienza preliminare del 1° ottobre 2013, che doveva decidere del rinvio a giudizio dell'Ing. Gangi unitamente ad altri correi, quindi in una fase precedente l'accordo sulla pena. Difatti, dagli atti emerge che i difensori, muniti di procura speciale, con istanza del 6 dicembre 2013 e poi all'udienza del 28 marzo 2014, hanno fatto domanda di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., alla quale ha prestato consenso il PM. Ora, si è detto che gli artt. 2943 e 2944 c.c., come trasfusi nell'art. 1 della l. n. 20/1994, fissano il criterio della corrispondenza tra la causa e l'effetto, sintetizzato nel canone di durata dell'effetto interruttivo per tutto il periodo di tempo durante il quale opera la causa di interruzione. A tale stregua, gli atti stragiudiziali (come l'atto di

costituzione in mora, l'invito a dedurre, il riconoscimento del debito), che si esauriscono in un'unica operazione e in un solo momento di tempo, hanno, di tutta evidenza, una efficacia interruttiva meramente istantanea: al compimento dell'atto, che deve giungere nella diretta disponibilità del debitore o del creditore (riconoscimento di debito), si verifica l'effetto interruttivo e subito dopo ricomincia a decorrere il nuovo termine di prescrizione, al cospetto di nuova inattività da parte del titolare del diritto. Anche gli atti giudiziali, ossia introduttivi di un giudizio e destinati a protrarsi nel tempo, in ragione di quanto previsto dall'art. 2945, co. 2 c.c., hanno oltre all'efficacia interruttiva istantanea, in quanto indici della vitalità del diritto che si vuol far valere, anche un'efficacia permanente, sicché la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato, in senso sostanziale, la sentenza definitiva del processo, risultando sempre attuale la volontà interruttiva del titolare del credito sino a quando coltivi il giudizio. Il co. 3 dell'art. 2945 c.c. prevede poi che, se il processo si estingue, l'effetto interruttivo, prodotto dalla domanda giudiziale, non si perpetua, realizzandosi solo l'efficacia istantanea: il nuovo periodo di prescrizione comincia perciò dalla data di detta domanda. Ora, fermo restando la natura e gli effetti della sentenza "patteggiata", pronuncia che non acquisisce autorità di giudicato e che non può equipararsi a una sentenza di accertamento della penale responsabilità dell'imputato, se non a dati fini penali, così come oggi confermato dalla modifica (a opera del dal d.lgs.150, del 10 ottobre 2022, c.d. legge 'Cartabia') dell'art.445 c.p.p., che regola gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta, nel senso che ha statuito l'irrelevanza probatoria del fatto storico di cui alla sentenza di patteggiamento senza escludere, tuttavia, la circolarità degli elementi a contenuto probatorio ivi

acquisiti, la domanda di costituzione di parte civile del Comune di Brescia, nell'udienza preliminare del 1° ottobre 2013, precedente l'accordo sulla pena, ha prodotto l'effetto interruttivo istantaneo del decorso prescrizione, per i danni tutti oggetto della domanda risarcitoria, ma anche un breve effetto permanente, atteso che solo all'udienza del 28 marzo 2014, di pronuncia della sentenza penale n. 464/2014, del Tribunale ordinario di Brescia, risulta formalizzato l'accordo sulla pena. Prova ne è la circostanza che il Tribunale ha condannato l'Ing. Gangi al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalle parti civili. In ogni caso, sia con riguardo alla data del 28 marzo 2014, sia con riferimento a quella anteriore del 1° ottobre 2013, di costituzione quale parte civile del Comune di Brescia, l'azione esercitata dal Procuratore regionale per la Lombardia, con atto introduttivo depositato il 31 gennaio 2019, è da ritenersi tempestiva in ragione dell'invito a dedurre, con attitudine interruttiva, notificato all'Ing. Gangi il 21 settembre 2018. Questo perché la costituzione di parte civile dell'Amministrazione danneggiata produce effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti della Procura regionale della Corte dei conti, di norma sino a quando passa in giudicato la sentenza che definisce il processo, in specie sino alla costituzione di parte civile, quanto all'effetto interruttivo a carattere istantaneo a tale data ovvero a quello dell'udienza in cui è intervenuto l'accordo sulla pena. Infatti, due sono le funzioni che si concentrano in capo al Procuratore regionale-Procuratore generale, ontologicamente diverse: nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, il Procuratore regionale agisce per la tutela di specifici interessi finanziari e, quindi, per il risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione danneggiata (in specie dal Comune di Brescia); il Pubblico ministero di udienza svolge invece

le proprie funzioni nell'esclusivo interesse della legge e, perciò, per la più generale tutela dell'ordinamento. Sicché, pur non potendosi parlare di contitolarità nel credito risarcitorio vantato dall'Amministrazione, le ragioni proprie della tutela dell'interesse finanziario dell'Ente danneggiato, in quanto soggetto istituzionalmente preposto alla sua tutela giudiziale, portano a estendere gli effetti interruttivi, istantanei e permanenti, prodotti dalla domanda di costituzione di parte civile, anche al Procuratore regionale. La giurisprudenza contabile, dopo qualche iniziale oscillazione, ha consolidato il proprio orientamento affermando a più riprese che la costituzione di parte civile nel processo penale dell'Amministrazione danneggiata produce effetti interruttivi della prescrizione, anche nei confronti della Procura della Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. III d'app. 183 e 220/1997, id. 388/A/2004, 672/2005, 213/2006, 73/2007, 335/A/2010, 52/2011, SS.RR. 5/A/1997, 14/A/1996, id. 8/2004/QM, Sez. II d'app. 227/A/2002, 393/2012, 26/2013, 41/2017, 37/2018, Sez. I d'app. 171/2007, 295/2009, 138/2012, 712/2014, 200/2015, Sez. d'app. Reg. Siciliana 8/2015). Da ultimo, la sentenza della Corte territoriale meneghina n. 226 (*recte* n. 222), del 20 dicembre 2016, confermata dalla sent. n. 533/2017, della Sezione prima d'appello, diversamente da quanto opinato dall'appellante, conferma che *“la costituzione di parte civile nel procedimento penale dell'Amministrazione danneggiata (...) è effettivamente idonea a interrompere la prescrizione anche in questa sede contabile”* (sent. n. 222/2016), principio ribadito dalla sent. n. 533/2017 della Sez. prima centrale, in cui è stato affermato che *“la costante giurisprudenza di questa Corte ha, da sempre, attribuito il valore interruttivo del decorso prescrizione, anche nei confronti della Procura contabile, della costituzione di parte civile negli altri giudizi (...)”*;

inoltre, la decisione di prime cure invocata, nega l'estensione dell'effetto interruttivo a talune poste di danno in quanto, diversamente dalla costituzione di parte civile del Comune di Brescia, non erano contenute, né direttamente né indirettamente, in quell'atto di intervento. Ne consegue, perciò, il rigetto delle eccezioni sollevate.

[3] Nel merito, l'odierno appellante ha contestato (con un secondo motivo) la *“violazione e (la) falsa applicazione dei criteri di quantificazione delle voci di danno e dell'art. 1, co. 1-sexies della l. 20/1994”*. In breve, afferma che non ha contestato *“la materialità degli illeciti penali, per come accertati nella sentenza ex art. 444 c.p.p., ma ha formulato eccezioni in ordine ai criteri attraverso i quali è stato articolato e quantificato il pregiudizio erariale azionato dalla Procura”*. In questi termini, il Collegio riconosce l'effetto devolutivo e la propria corrispondente potestà conoscitiva.

[3.1] Con riguardo al danno da tangente, quantificato nell'importo di € **54.881,24**, l'Ing. Gangi non ne contesta la sua ontologica esistenza, ma ne afferma il suo avvenuto integrale ristoro *“attraverso quanto a lui preventivamente sequestrato il 17 gennaio 2013 (€ 10.549,21) e il 1° ottobre 2012 (€ 9.225,00), mentre i restanti € 35.107,03 sono stati corrisposti con la messa a disposizione della somma sul proprio conto corrente e successiva apprensione da parte dell'avente titolo”*. Perciò, la *“perfetta corrispondenza degli importi del danno da tangente (e persino delle condotte costitutive) acclarata in sede penale (€ 54.881,24) rispetto a quella domandata in sede contabile (€ 54.881,24), unita all'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria da parte dell'interessato”*, porta *“all'infondatezza della pretesa azionata”*.

Rileva il Collegio, sulla base alla comune esperienza che si alimenta

dall'id quod plaerunque accidit, che il costo delle “c.d. mazzette” nelle procedure di evidenza pubblica si traduce, causalmente, in un aumento dei prezzi rispetto a quelli comuni di mercato, contribuendo a creare un sistema fisiologicamente distorto di gestione dei pubblici appalti, in cui la dazione di danaro, da privati fornitori, diviene un requisito indefettibile “a carattere costitutivo” della relativa procedura. Si tratta, quindi, di un costo occulto per l'imprenditore od operatore economico che necessariamente, attesa la finalità di lucro che caratterizza qualsiasi attività economica, è traslato sul prezzo di aggiudicazione a carico dell'Amministrazione (Cass. 19661/2003). La diffusione del fenomeno ha portato il giudice contabile a “considerare la tangente una voce fisiologica di costo, da computare nella determinazione della miglior offerta da proporre alla P.A. che finisce, dunque, con accollarsi tale maggior onere” (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app.140/2016, 6/2020, Sez. I d'app. 74 e 428/2017, 325/2020, 29/2022). Detto maggior onere è pari alla illecita dazione di denaro o di altre utilità, salva la sua maggior misura ove indizi gravi e concordanti inducano a una diversa quantificazione. In specie, il processo penale, giunto a conclusione con la sentenza di patteggiamento n 464/2014 del Tribunale di Brescia, ha visto l'Ing. Gangi rivestire la qualifica di imputato per i delitti di corruzione, per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Gli accertamenti delegati dalla Procura regionale alla G.d. F., compendiati nell'informativa trasmessa l'8 marzo 2018, e gli atti dell'indagine penale (inclusi i resoconti delle intercettazioni, le sommarie informazioni testimoniali e le dichiarazioni confessorie di taluni correi) hanno consentito di quantificare in € 54.881,24 “le diverse dazioni illecite oggetto di contestazione”. Ora, la percezione di una

tangente può essere causa di un danno diretto o indiretto all'amministrazione di riferimento del corrotto, a seconda che lo stesso derivi dalla sottrazione di somme alla stessa destinate a vario titolo o dall'esecuzione di servizi, opere e forniture per un valore minore del corrispettivo versato. Nel primo caso, la liquidazione del danno coincide con l'importo non incassato dall'amministrazione; nella seconda, caratterizzata dal profitto contrattuale, il danno è ricavato sottraendo al corrispettivo versato dall'amministrazione il valore della prestazione illecita. Al cospetto dell'impossibilità nel liquidare danno emergente e lucro cessante attraverso detti criteri, la giurisprudenza contabile determina il danno da ristorare ricorrendo al criterio equitativo, detto della "*traslazione della tangente*". In breve, detto criterio, che ha trovato anche l'avallo della Suprema Corte (Cass. 3970/1993), liquida il pregiudizio in misura non inferiore al valore dell'illecita dazione, sull'assunto che risponde a una logica elementare ed è di comune esperienza la constatazione che il vantaggio che il corruttore intende ottenere è pari almeno al *quantum* illecitamente erogato, vera e propria voce "*minimale*" di danno ristorabile, il cui "peso" si riversa sull'amministrazione di appartenenza del corrotto, che con le sue controprestazioni di favore la espone a costi superiori attraverso i meccanismi più svariati, provocando così, come riconosciuto dalla prima sentenza, un danno erariale, in specie pari all'importo di € 54.881,24 che l'Ing. Gangi ha percepito per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio. L'avvenuto pagamento, in sede di patteggiamento, di un identico importo in favore del Fondo unico di giustizia integra, invece, un versamento a titolo di confisca penale per equivalente del provento del reato, di cui non ha beneficiato il Comune di Brescia, amministrazione di appartenenza dell'Ing. Gangi. In specie, quindi, non si incorre in

una duplicazione risarcitoria preclusa dal principio del *ne bis in idem* e, perciò, in una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo cui l'espropriazione di un bene non può essere superiore al profitto derivato dal reato. La confisca disposta in sede penale, infatti, ha una funzione sanzionatoria, quale pena accessoria, e di sicurezza patrimoniale, per via della pericolosità sociale del reo, mentre il risarcimento del danno disposto in sede erariale opera sul diverso piano reintegratorio del patrimonio dell'ente danneggiato, in specie dalle illecite dazioni e accettazioni di tangenti che hanno alterato le procedure di evidenza pubbliche relative al progetto "*Brescia Info*" (Corte dei conti, Sez. III d'app. 340/2017, 4/2019, 71/2021, Sez. I d'app. 29 e 434/2022). Ne discende la conferma della condanna risarcitoria per € 54.881,24 in beneficio del Comune di Brescia.

[3.2] Con riguardo al danno da disservizio, l'appellante rileva che "*le spese legali sono state liquidate dal Tribunale di Brescia che, pur a seguito di presentazione delle note spese dei legali coinvolti, le quantificava nella somma di € 2.600,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 3.298,88 (al lordo della ritenuta d'acconto pari a € 520,00), interamente corrisposto al Comune di Brescia dall'Ing. Gangi*", mentre "*la fattura, rinvenuta all'interno della relazione della Guardia di finanza, è priva del visto di congruità da parte del competente Ordine degli Avvocati*", sempre necessario. Riguardo, invece, alle spese di consulenza per l'attività di verifica dei capitolati di gara, l'appellante ne contesta l'addebito in maniera esclusiva al suo operato, "*stante che lo stesso, nella non controversa veste di funzionario non apicale del Comune di Brescia (...), non era l'unico, né il più importante, dei soggetti che a vario titolo partecipavano alla stesura dei Capitolati, e, certamente, non era quello che li*

aveva formalmente approvati o ne aveva verificato la regolarità tecnico-contabile". Quanto alle fatture, rileva che solo una delle tre è stata pagata (quella di € 7.843,83 in favore di *Oneworks*), a differenza delle altre due (quella dell'Università di Brescia e di *Create-Net*), che non appaiono quietanzate.

Il danno da disservizio, che si fa derivare anche da fatti e condotte penalmente rilevanti (come quelle di alterazione delle procedure di aggiudicazione contestate all'Ing. Gangi), esprime un pregiudizio effettivo derivante dal peggioramento dello *standard* di rendimento o dall'inutile dispendio di risorse. Tale danno altro non è che lo spreco di risorse e di mezzi strumentali cagionato dal comportamento illecito, tenuto in specie dal Gangi, alla funzionalità del Servizio Mobilità e Traffico, di cui era responsabile e di cui ha disarticolato i processi organizzativi funzionali al perseguimento dei fini istituzionali connessi al progetto "*BresciaInfo*", così determinando una riduzione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può venire in evidenza sia come lucro cessante, per i servizi produttivi, sia come danno emergente, per i costi sopportati per rimediare al disservizio verificatosi. Sicché, il disservizio può configurarsi autonomamente tutte le volte in cui il comportamento illecito del funzionario pregiudichi l'utilità cui le sue prestazioni sono finalizzate o comunque produca effetti distorsivi sullo svolgimento dell'attività amministrativa (Corte dei conti, Sez. III d'app. 114/2001, Sez. II d'app. 134/A/2000, id. 301/2018 e 43/2020, Sez. I d'app. 491/2009, 218/2015), in modo da pregiudicare il principio del buon andamento e il raggiungimento delle finalità previste in rapporto alle risorse impiegate. In ipotesi, le spese sostenute dal Comune di Brescia per la difesa in sede penale e per la consulenza professionale, finalizzata a verificare la regolarità dei capitolati di gara presenti presso

l'Ufficio ove l'Ing. Gangi ha prestato servizio, integrano danni da disservizio, in quanto direttamente e inequivocabilmente derivati e connessi agli illeciti dal medesimo commessi. Quanto alle prime, la Giunta comunale di Brescia, con deliberazione n. 415, del 24 settembre 2013, ha autorizzato la costituzione di parte civile di detto ente nel procedimento penale intentato a carico dell'Ing. Gangi, affidandone la rappresentanza in giudizio all'Avv. Scorza Biancamaria, che ha accettato (come da nota riservata del 20 settembre 2013) *“di assumere l'incarico per un compenso onnicomprensivo di € 7.600,00, determinato tenendo conto delle attività da compiere”*, imputato dal Comune allo specifico capitolo di bilancio. La delibera ha previsto, altresì, che *“la somma sopra indicata, data la complessità del giudizio, potrà necessitare di integrazione di impegno di spesa, che verrà assunto con determinazione dirigenziale, alla presentazione di nota spese sull'attività svolta e su quella eventualmente necessaria sulla scorta dell'evoluzione del ricorso”*. Sicché, dall'atto emerge, incontrovertibilmente, la ricorrenza di un accordo sul compenso tra Comune di Brescia e legale del libero foro, che non può essere inferiore all'importo onnicomprensivo di € 7.600,00, salvo integrazioni da giustificare, sulla quale la liquidazione operata dal giudice penale in sentenza incide in termini sottrattivi e non preclusivi. La relativa fattura non necessita poi del c.d. visto di congruità del Consiglio dell'ordine degli Avvocati presso cui è iscritto il difensore del Comune di Brescia, sia perché quest'ultimo non ha contestato la parcella, sia perché l'Avv. Scorza Biancamaria, unico soggetto al quale spetta chiedere il parere di congruità, non ha richiesto compensi eccedenti l'accordo raggiunto con il proprio cliente (Cass. 19247/2021). In sostanza, il parere di congruità (che tra l'altro non è gratuito) è volto a impedire richieste di onorari

sproporzionati e inadeguati all'obiettivo importanza dell'opera professionale, circostanza esclusa dal preventivo accordo sulla prestazione professionale.

Purtuttavia, il Collegio non ritiene di dover porre a carico dell'Ing. Gangi, che con la sua condotta illecita è stato causa anche di danno da disservizio, l'intera somma di € 7.600,00, atteso che dalla stessa deve detrarsi l'importo di € 3.298,88, già versato dall'appellante all'Ente. Perciò, la posta di danno da disservizio integrata dai compensi erogati dal Comune di Brescia in favore del proprio professionista, da imputare all'Ing. Gangi, ammonta a **€ 4.301,12** (€ 7.600,00 – € 3.298,88). Riguardo, poi, alle spese di consulenza per l'attività di verifica dei capitolati tecnici delle forniture a base di gara del progetto "*Brescia Info*", tese a valutare se durante la formazione degli atti di gara fossero state individuate soluzioni non corrispondenti all'interesse dell'Ente e che ne avessero pregiudicato la validità, predisposti *ex ante* dalle stesse ditte future aggiudicatarie, osserva il Collegio la non persuasività delle doglianze formulate, giacché, come condivisibilmente posto in rilievo dalla prima Corte, "*la consulenza professionale per la revisione dei Capitolati è stata resa necessaria dalla scoperta dei gravissimi illeciti penali a carico esclusivo dell'Ing. Gangi, con conseguente concentrazione, sulla sua sfera giuridico-patrimoniale, del danno da disservizio arrecato all'ente di appartenenza*". In breve, mancando le illecite condotte dell'Ing. Gangi, finalizzate a strumentalizzare la funzione pubblica con l'indebita interferenza nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando "*Brescia Info*", condizionandone così le modalità di scelta del contraente, non vi sarebbe stato il danno da disservizio da spese di consulenza per la revisione dei Capitolati. Quanto all'importo, il Comune di Brescia, con deliberazione di G.C. n. 631, del 31 ottobre

2012, ha disposto per l'esecuzione della consulenza, per la quale risulta aver programmato la complessiva somma di **€ 22.914,83**. Le argomentazioni dell'appellante, impingenti sull'avvenuto pagamento della sola fattura di **€ 7.843,83** in beneficio dello Studio di Architettura "Oneworks" non corrispondono al vero, atteso che la stessa documentazione prodotta dal medesimo in prime cure (pur di pessima lettura, si veda il documento n. 13) certifica l'avvenuto pagamento dell'importo di **€ 7.260,00**, in favore dell'Università degli studi di Brescia, e della somma di **€ 7.811,00**, in beneficio di CREATE-NET, per un totale di **€ 22.914,83**, da ascrivere all'esclusiva responsabilità del funzionario comunale. Perciò, in riforma della prima sentenza, il totale del danno da disservizio da imputare all'appellante è pari a **€ 27.215,95** (€ 4.301,12 + € 22.914,83).

[3.3] Relativamente al danno da interruzione del nesso sinallagmatico, ricorrente nelle ipotesi in cui le energie lavorative del dipendente sono distratte dai suoi compiti istituzionali e dirette verso attività illecite, con la conseguente disutilità della spesa a titolo di retribuzioni, l'appellante non ne contesta la sua ontologica esistenza, quantificazione, nell'importo di **€ 19.139,28**, e imputazione, bensì ne sostiene la sua non giustiziabilità in quanto prescritto, per non essere stato incluso nella costituzione di parte civile eseguita dal Comune di Brescia, eccezione disattesa dal Collegio e di cui *infra*.

[3.4] Da ultimo, l'appellante contesta il procedimento per il calcolo del danno all'immagine seguito dalla Procura regionale e validato dalla sentenza impugnata, che *"in dichiarata applicazione dei criteri previsti dall'art. 1, co. 1 sexies, l. 20/1994, introdotto dall'art. 1, co. 62, l. 190/2012, lo ha quantificato nel ragguardevole importo di € 299.600,28, derivante dalla somma di quanto*

percepito direttamente dall'interessato per tangenti (€ 54.881,24) e dalle utilità percepite da terzi, identificati nei soggetti che sarebbero stati fatti assumere dall'Ing. Gangi alle dipendenze di società private partecipate comunali (€ 94.918,90), per una cifra complessiva di € 149.881,24, oggetto poi del c.d. raddoppio tangenzio". Sicché, l'appellante afferma che il primo giudice avrebbe surrettiziamente fatto applicazione dell'art. 1, co. 62, l. 190/2012, entrato in vigore il 28 novembre 2012, *"a fronte di fatti delittuosi causativi del danno (...) maturati tutti non oltre il mese di settembre 2012"*. Saggiunge poi di non comprendere *"a quale titolo sia stata inserita nella base di calcolo l'ingente voce (€ 94.918,90) rappresentata dalle utilità percepite da terzi soggetti"*, atteso che l'art. 1, co. 1 sexies farebbe esclusivo riferimento alle utilità percepite dal dipendente; sicché, il danno all'immagine è da rideterminare in via equitativa tenendo conto del *clamor fori* e della posizione di *"semplice responsabile del Servizio Mobilità e T.P.L."*, rivestita dal dipendente.

Le argomentazioni non convincono il Collegio e vanno disattese. L'appellante, anche con riguardo al danno all'immagine e alla credibilità del Comune di Brescia, contesta il procedimento seguito dalla prima Corte per il suo calcolo e non la sua ontologica esistenza e i presupposti della sua azionabilità. In questi termini, la Sezione conosce del motivo di gravame.

L'art. 1, co. 62, della legge n. 190, del 6 novembre 2012, entrato in vigore il 28 novembre 2012, ha innovato la disciplina del danno all'immagine, introducendo all'art. 1, della l. 20/1994, il comma 1-sexies, che ha fornito all'interprete un criterio di quantificazione di detto danno nel *"doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*, codificando così una presunzione relativa, non vincolante e non

nuova per il giudice, poiché la giurisprudenza, già prima del 2012, aveva annoverato, tra i criteri di quantificazione del danno all'immagine (ex art. 1226 c.c.), anche quello dell'ammontare dell'illecita dazione di danaro o di altre utilità (Corte dei conti, SS.RR. sent. 10/QM/2013). La giurisprudenza contabile ha rimarcato prevalentemente la portata sostanziale (e non processuale), innovativa e dunque operante *ex nunc*, di detta presunzione normativa, affermando che tale criterio di quantificazione del danno valga solo per le fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della l. n. 190/2012 (ex *aliis*, Corte dei conti, Sez. III d'app. 781/2013, id. 335/2015, Sez. II d'app. n. 489/2013). In adesione a detta esegesi, la Corte regionale ha affermato che *"nel caso di specie non trova applicazione, ratione temporis, l'art. 1, co. 1 sexies, l. 20/1994, introdotto dall'art. 1, co. 62 della l. 190/2012 (...), con la conseguenza che il danno all'immagine subito dal Comune di Brescia può essere quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., sulla base dell'analisi della condotta posta in essere e delle conseguenze dannose che sono state provocate"*. A tale stregua, la determinazione del danno all'immagine è assicurata dal criterio equitativo ancorato, in punto di valutazione, ad alcuni parametri oggettivi, soggettivi e sociali, di cui la sentenza gravata ha tenuto conto senza alcun automatismo. Difatti, gli accertamenti investigativi antecedenti l'arresto del funzionario e quelli successivi alla custodia cautelare in carcere hanno consentito di appurare, con riguardo al progetto *"Brescia Info"*, che l'Ing. Gangi Giandomenico, in qualità di Responsabile del Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale del Comune di Brescia, dopo avere ricevuto l'incarico di responsabile del progetto, ha predisposto i capitolati tecnici allegati alla delibera dell'Ente pubblico bresciano avvalendosi della collaborazione dell'Ing.

De Beaumont Michele e in stretto collegamento con amministratori e dipendenti delle ditte già individuate quali destinatarie dell'aggiudicazione (MIZAR AUTOMAZIONE S.p.a. e SIEMENS S.p.a.), appoggiate dal suddetto funzionario. Nel dettaglio, dalle indagini tecniche (intercettazioni personali e ambientali, sommarie informazioni testimoniali, dichiarazioni confessorie, pedinamenti) è emerso che: **1)** i lavori e le forniture per la realizzazione dell'iniziativa sono stati letteralmente spartiti dal Gangi tra le società sponsorizzate dall'Ing. De Beaumont; **2)** a ciascun privato è stata affidata la predisposizione della parte di capitolato tecnico di rispettiva competenza, in particolare, alla MIZAR AUTOMAZIONE S.p.a. quella afferente alla realizzazione della P.I.T. – Piattaforma Integrata Traffico; alla SIEMENS S.p.a., quella attinente alla realizzazione della P.R.S. A.G.T. – Piattaforma Regolazione Semaforica, acquisizione e gestione dati del traffico; a Denis Moras, quella inerente alla realizzazione di un “*Maxischermo*”; **3)** la stesura finale dei documenti da ufficializzare per l'affidamento delle forniture e il relativo procedimento amministrativo risultano viziati a tal punto da aver alterato i principi di libera concorrenza previsti dal Codice degli appalti. Si tratta, perciò, di fatti di estrema gravità posti in essere in spregio delle regole di diritto, integranti i delitti di concussione, corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e di falso. Al fine di commettere gli atti contrari ai doveri del proprio ufficio, l'Ing. Gangi ha ricevuto da Moras Denis (legale rappresentante delle principali società beneficiarie degli affidamenti in argomento) denaro per complessivi **€ 54.881,24**. Dappoi, sfruttando la propria influenza all'interno del settore Mobilità del Comune di Brescia, l'Ing. Gangi ha agito in modo da far assumere dalle società partecipate

dal Comune di Brescia, ossia da Brescia Mobilità S.p.a. e Brescia Trasporti S.p.a., persone di sua conoscenza, imponendo, di fatto, illecitamente alle citate imprese di sostenere un costo aziendale complessivamente quantificato in € 94.918,90. In ipotesi, il primo Collegio ha incluso, condivisibilmente, nel computo del danno all'immagine non solo l'importo delle tangenti direttamente percepite dal funzionario, ma anche quanto ricevuto a titolo di tangenti da soggetti terzi, incontrovertibilmente grazie all'intervento dello stesso Gangi, perciò indirettamente riconducibili al dipendente del Comune di Brescia. Il criterio soggettivo, collegato al ruolo occupato dall'autore delle condotte illecite, non in termini di responsabilità di posizione ma perché motore propulsivo della vicenda illecita, risalta il contributo causale dell'Ing. Gangi nell'alterare le procedure di evidenza pubblica realizzando, in quanto responsabile del Servizio Mobilità e T.P.L. del Comune di Brescia, un *modus operandi criminale*, ben rodato e già sperimentato negli anni, tutt'altro che occasionale, come dimostrato anche dalle modalità con le quali venivano di continuo programmate future attività illecite (cfr. richiesta di rinvio a giudizio). Da ultimo, il parametro socioeconomico, individuato nelle conseguenze negative scaturenti dal grado di divulgazione della notizia veicolata dai mezzi di comunicazione, è integrato dagli articoli di stampa agli atti, che costituiscono un'aggravante, che ne indica la dimensione ai fini dell'opera di liquidazione dell'importo risarcibile, atteso che la diffusione della notizia nei *mass media* comporta solamente un effetto amplificativo della lesione al prestigio e alla credibilità dell'ente pubblico, la cui consumazione risale al momento della consapevole violazione degli obblighi di correttezza e di fedeltà ai doveri d'ufficio (Corte dei conti, Sez. I d'app. 402/2022, Sez. II d'app. n. 662/2011, id.

399/2021, Sez. III d'app. 197/2021). La circostanza poi che si tratti di stampa locale non ne diminuisce l'attitudine lesiva, trattandosi di un effetto amplificativo che riguarda l'ambiente di lavoro, la collettività locale, quella provinciale e anche quella di una regione come la Lombardia. Orbene, è indubbio che il comportamento dell'Ing. Gangi abbia gravemente leso il prestigio, la credibilità e il corretto funzionamento del Comune di Brescia, per avere asservito la funzione pubblica a interessi personali, come accertato in sede penale e attestato dal tenore degli articoli di stampa pubblicati, che hanno ingenerato nell'opinione comune il convincimento che i comportamenti patologici al medesimo ascritti siano usuali nell'operare degli apparati pubblici. Di talché, la determinazione equitativa del danno all'immagine, ricorrendo al criterio del multiplo della somma o dell'utilità tangenziale, diretta o indiretta, ricevuta dall'Ing. Gangi, è da ritenersi congrua nell'importo di **€ 299.600,28** fissato dal primo giudice. Conclusivamente, l'appello è da accogliere parzialmente con riguardo al *quantum* e la prima sentenza è da riformare corrispondentemente, nel senso che l'importo complessivo da ristorare in favore del Comune di Brescia è pari a **€ 400.836,75** (pari a € 54.881,24+€ 27.215,95+€19.139,28+ € 299.600,28), somma sulla quale sono da applicare gli accessori di legge, così come determinati dalla prima sentenza, da confermare poi per il capo sulle spese. Il sequestro conservativo, disposto in prime cure e convalidato dalla prima sentenza, è conseguentemente da ridurre da € 404.135,63 a **€ 400.836,75**, convertendosi in pignoramento ex art. 80 c.g.c.

Le spese del grado seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, ex art. 31, co. 1 c.g.c., in beneficio dell'Erario dello Stato e a carico dell'appellante soccombente come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, nel merito, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l'appello iscritto al n. **58.535/R.G.**, con riguardo al *quantum* delle spese legali e, per l'effetto, condanna Gangi Giandomenico al pagamento, in favore del Comune di Brescia, della somma di **€ 400.836,75**, oltre agli accessori di legge, con conseguente parziale riforma della sentenza n. 134/2020, della Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, confermata per il resto. Dichiara, previa corrispondente riduzione dell'importo oggetto di sequestro conservativo, la conversione di quest'ultimo in pignoramento. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario statale e a carico dell'appellante soccombente, nell'importo di **€ 240,00** (euro duecentoquaranta/00).

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all'esito della pubblica

udienza del 29 novembre 2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Dott. Giovanni Comite)

(Dott.ssa Cristina Zuccheretti)

"F.to digitalmente"

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 07/02/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"